

me troncafilà et di seda senza perle, nè zoglia alcuna, il qual lavor non exceda la valuta di ducati 8 fin 10, nè possino portar zoglia alcuna, salvo che anelli.

31* Non possino far investure, salvo che schiete et simplice, nè sottane, manege, nè alcun altro vestito d'oro nè d'argento, ma ben li sia licito portar de cadauna sorte seda, non però possano quele fodrar di panno di sede de alcuna sorte, ma deba esser uno panno di seda solamente senza altra fodra di seda, nè possino haver alcuna veste o vestura nè di seda, nè di panno tagliata in alcuna parte, nè stratagliata, nè reportata, nè rimessa, nè *cum* liste d'oro o di seda, ma *tantummodo* schiete, senza tagli, stratagli, o rimessi, et tute integre senza alcuna di le sopradite cose, et debano esser fate le dite veste o vesture a tele integre, come si fa al presente, et non aperte nè zollate *cum* cordele o botoni d'oro o d'argento, nè *cum* altra cosa qual dir o excogitar se possi.

Et perchè al presente si usa veste et vestura insieme, è conveniente possano meter el dover, però sia preso che in cadauna veste et vestura poner si possa, computate le manege, fino a braza 24 di panno di seda, et la coda non possi esser longa più di uno brazo.

Al cavezo possino portar gorgiere over camisuole, over altro lavor tessuto, o de cartoline solamente d'oro over di seda, che non passino la valuta di ducati 8 fin 10, *dummodo* non portino lavor alcuno fato per man di orese.

Non possino eingerser, salvo con centi tessuti, honesti, i quali in tuto, computà seda, oro, argento et factura, non exceda la valuta di ducati 10, et *similiter* possino portar poste, o cordele di seda, che non exceda il dito precio. Tuto il resto veramente, come sono cadene, cerebii, centi, crochi a la spagnola o catelana *cum* tasche, pugnali et senza, *nec non* cinture di ambracan, cinture lavorate a la perusina per mano di zoglieler, et qualunque altra forma di cinture, non conveniente a done, si intendano bandite.

Sia proibito portar colane et altri fornimenti di alabastro, cristallo, lapis, corniola, radice di perle, diaspri, agate, poreellane, cristalli di montagna, et ogni altra mistura.

Al collo veramente possino portar cadenele che siano di peso non più di una marca d'oro, da esser apresentata a li Avogadori di Comun over a quelli sopra le Pompe, et bollate iuxta la forma di la parte sopra ziò presa.

Praeterea non possino portar corone, nè signali di ambracan a li paternostri, ma possino ben a le altre sorte paternostri meter signali, che non passino la valuta di uno ducato l'uno.

Sia *etiam* prohibito et bandito che le donne non possino portar, sì a la spalla come attaccà a la vestura, nè in man, zebellini, martori, lovi cervieri, volpe bianche, dossi, nè alcuna altra pele. I ventagli veramente non possino esser salvo di penne semplici *cum* manego d'osso over di avolio schieto, senza alcun lavor o intaglio nè di oro nè d'argento in alcuna parte di esso.

Non possino portar *etiam* capelleti in testa nè in questa nè fuor di questa città.

Non possino portar pelize, salvo di dossi, vari, et volpe, nè d'altra sorte.

Le traverse et grembiali, *item* li fazzoletti di le donne, puti et pute, non possino esser lavorati nè d'oro nè d'argento nè di seda per alcun modo.

Circa le pompe mò di nobili, cittadini et habi- 32 tanti in questa città, hessendo stà ben et convenientemente provisto per la parte presa in questo Consiglio a li 17 april 1529, si debba osservar come per quella è statuito, zoè che non si possa meter più di braza quatro in cinque di panno di seda in uno zupon, computate le manege. Il qual zupon deba esser schieto, semplice, senza alcun taglio, ricamo, strica o altro lavor, ma ben possi esser imbotito, non passando la imbotidura più de ducati uno, nè possasi quella fodrar di cosa alcuna d'oro, nè d'argento, nè di seda. Non possino *praeterea* far nè portar calze, nè calzoni, nè bragesse di veluto di raso damaschin, nè di tabi, et le dite calze et calzoni non possino haver altra fodra soto, salvo che di tela o panno di lana, et non possino esser striccati, nè haver liste, cordelle, franze, nè panni sfilati, nè ornati d'alcuna sorte, ma tutte sian schiete, senza alcuna cosa sopra. *Ulterius* siano obligati li Avogadori di Comun, over li Proveditori sora le Pompe, mandar per tuti li taiacalze di questa città, imponendoli quelle pene li parerà, che debano far le calze et calzoni honesti, et punir li contrafacenti. Nè si possino far *etiam* zuponi d'oro nè d'arzeno, et non possi esser portati, nè da puti nè da altri, saglioni nè altri vestiti che siano striccati di seda, over fodrati di oro o di seda, cussi di sotto come di sopra.

Verum, hessendo trovata contrafacione alcuna di le cose preditte, tutto quello che si troverà portar o adoperar sia preso, et *ulterius* sia astreto il contrafacente, o chi haverà il governo di quello che